

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2571

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORDON, COSSIGA, MANCINO, DINI, AMATO, ANGIUS, BOCO, DEL TURCO, D'ONOFRIO, MALABARBA, MARINI, MARINO, ACCIARINI, BASSANINI, BASSO, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, BETTA, BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, CURTO, DALLA CHIESA, D'ANDREA, DANIELI Franco, DENTAMARO, DE PAOLI, DE PETRIS, DE ZULUETA, D'IPPOLITO, DI SIENA, FALOMI, FILIPPELLI, FIRRARELLO, FLAMMIA, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, LABELLARTE, LAURIA, LIGUORI, MASCIONI, MELELEO, OCCHETTO, PASCARELLA, PEDRINI, PETERLINI, PIATTI, RIGHETTI, RIGONI, ROTONDO, SCALERA, STANISCI, TOGNI, TOIA, VALLONE, VERALDI, VICINI, ZANDA e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2003

Norme per la valorizzazione e il recupero dell'Appia antica
nell'intero percorso da Roma a Brindisi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo principale quello di promuovere un progetto speciale relativo al patrimonio culturale e paesaggistico su un'area caratterizzata da una notevole presenza di siti archeologici, nonché da contesti ambientali e naturalistici di grande pregio: l'Appia antica, dal nome del console Appio Claudio che ne iniziò i lavori nel 312 a.C., fu definita «*Regina viarum*», la prima grande strada pubblica dell'antichità, con un percorso di 530 chilometri da Roma a Brindisi (attraversando quattro regioni: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), per i collegamenti verso il Meridione e la Grecia. Un'opera monumentale, con una concezione moderna del collegamento diretto e rapido lungo il cui percorso sorsero templi, fabbriche sepolcrali, tombe illustri, borghi, ville, fontanili, santuari, stazioni, impianti termali, dando vita ad un vero e proprio museo archeologico e storico a cielo aperto, unico al mondo.

Si tratta di un patrimonio straordinario, irripetibile, carico di suggestioni, di interesse archeologico, storico, culturale e paesaggistico, giunto fino a noi integro, ancora in attesa di una tutela e valorizzazione unitaria.

Nel 1887 il Governo italiano con i ministri Guido Baccelli e Ruggiero Borghi propose la creazione di un grande parco archeologico da Roma a Brindisi lungo il percorso dell'Appia, ma il progetto non fu mai realizzato.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione si prefigge lo scopo di ottenere, finalmente, una tutela e valorizzazione unitaria di questo bene culturale, un progetto di valenza e richiamo internazionale, una «grande opera» culturale, un moderno *grand tour* capace di valorizzare i territori e le comunità che attraversa, da Roma a Brindisi, e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Lo strumento che con il presente disegno di legge si suggerisce, per rispondere all'esigenza di un reale e duraturo rilancio economico e sociale, è quello della programmazione e razionalizzazione degli interventi, oltre ad un consistente intervento finanziario dello Stato, che il nuovo articolo 119 della Costituzione sicuramente consente in contesti tanto preziosi ma al tempo stesso problematici del nostro Paese.

Il disegno di legge ha uno schema molto lineare; non crea nuovi organismi, non si sovrappone ad istituzioni e competenze già esistenti sul territorio; fornisce a regioni, comuni e soprintendenze uno strumento nuovo, agile ma rigoroso con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'intero tracciato della via Appia da Roma a Brindisi (come emerge dalla cartina allegata) attivando finanziamenti e procedure a favore dei soggetti di cui sopra, una volta attivati i vincoli di tutela sul tracciato della strada.

Il sedime della via Appia viene vincolato ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione delle aree urbanizzate, per l'intero percorso. Le Regioni individuano le aree degli interventi, che riguardano la ricognizione, lo scavo, il restauro, la conservazione di immobili di interesse archeologico e storico, la ricettività e accoglienza turistica col recupero di manufatti esistenti, parchi naturali e aree protette per migliorare la qualità paesaggistica del territorio. Le Regioni interessate stipulano Accordi di programma quadro in base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per interventi sui beni privati l'Accordo di programma prevede contributi fino al 30 per cento della spesa riconosciuta.

Nella consapevolezza che il nostro Paese fonda gran parte della propria ricchezza nei giacimenti culturali, nei beni ambientali, paesaggistici e nel turismo, la legge speciale per l'Appia, attesa da anni, costituisce una interessante iniziativa di valore internazionale

capace di attivare risorse culturali, umane, sociali ed economiche, di cui saranno protagonisti le Regioni, i comuni, le soprintendenze e l'intera comunità dei territori interessati: una grande opportunità per l'intero Paese.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Connotazioni geografico-territoriali)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'antico percorso della via Appia da Roma a Brindisi, con il suo tracciato originario e le sue varianti di epoca classica, di seguito denominato «via Appia», quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo, lo Stato, in accordo con le Regioni interessate, promuove la tutela, la valorizzazione ed il recupero della via Appia e del territorio da questa attraversato, anche come occasione di miglioramento della qualità della vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di ricerca archeologica, recupero, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio storico-culturale e di quello ambientale e di riqualificazione di quello ricettivo esistente.

2. Ai fini della presente legge, il sedime della via Appia è tutelato ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione dei tratti che coincidono con le aree urbanizzate ricomprese nelle zone A) e B) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, da sottoporre a tutela con apposito provvedimento.

Art. 2.

(Misure di diretta applicazione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 49, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, stante l'elevato numero di destinatari per i quali non è possibile la comunicazione personale, e comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del medesimo testo unico. A tal fine le aree limitrofe al tracciato della via Appia, per una distanza di metri 150 dal ciglio stradale in entrambi i lati, sono tutelate ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni ne curano l'affissione agli albi comunali e gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ai sensi del citato articolo 7, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, e dal presente comma, restano salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e ambientali già adottate ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, nonchè le disposizioni concernenti i beni di proprietà demaniale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 le Regioni, d'intesa con i comuni interessati, predispongono il quadro complessivo degli interventi di cui all'articolo 3, da sottoporre all'Accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, indicando le priorità di intervento.

Art. 3.

(Interventi)

1. Gli interventi da realizzare per le finalità indicate dall'articolo 1 sono i seguenti:

a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

c) recupero dell'antico tracciato e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

d) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo od ambientale;

f) interventi in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso ed alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica.

Art. 4.

(Accordi di programma quadro)

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni interessate stipulano, nell'ambito di Intese istituzionali di programma, un apposito Accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'Accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la disciplina di settore.

Art. 5.

(Contributi)

1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, inseriti nell'Accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, sono concessi contributi, a carico del fondo di cui all'articolo 8, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della Regione competente dall'avvenuta tutela dell'area.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione competente ed il soggetto privato, che dovrà comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per almeno un ventennio.

4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del

bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione del contributo.

Art. 6.

(Collaborazioni)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 7.

(Promozione e comunicazione)

1. Per le iniziative di comunicazione, informazione, promozione e pubblicità degli interventi sul territorio oggetto della presente legge deve essere utilizzato il logo di cui all'allegato A, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 8.

(Finanziamento)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, in aggiunta ai fondi disponibili delle amministrazioni interessate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di complessivi 60 milioni di euro per il triennio 2004-2006, da destinare alle regioni interessate dalla via Appia.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite con riferimento ai programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'Accordo di programma quadro di cui all'articolo 4.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,

2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Una quota, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, delle risorse di cui all'articolo 32, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 325, è destinata agli interventi di cui alla presente legge.

ALLEGATO A
(Articolo 7)



